



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 90 del 2/04/2012 – 12/04/2012 Udienza pubblica del 06/03/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso dall'esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.</p> <p>Testo Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, consentono l'assegnazione di non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente, mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo e prevedono che il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali; le disposizioni regionali impugnate, in difformità dal dettato degli artt. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, consentirebbero il bando di concorsi interamente riservati al personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall'esterno, determinando una sostanziale deroga al principio secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili, con violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon</p>



	<p>andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e inoltre, sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, il calcolo indifferenziato del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori, con assorbimento di ulteriore censura.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: legge Regione Trentino Alto Adige 21/07/2000, n. 3 art. 5, co. 5 legge Regione Trentino Alto Adige 17/05/2011, n. 4 art. 4, co. 1</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117, co. 3</p>
Massima n. 2 :	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Possibilità di derogarvi per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Rinuncia al ricorso limitatamente alla censura de qua, in assenza di accettazione della Regione resistente - Mancata applicazione medio tempore della norma censurata - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo Va dichiarata cessata la materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente a seguito della rinuncia da parte della difesa erariale all'impugnazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, intervenuta a seguito della modifica della norma impugnata per effetto dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, non risultando che la disposizione regionale censurata abbia avuto applicazione medio tempore.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : legge Regione Trentino Alto Adige 17/05/2011, n. 4 art. 4, co. 1</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117, co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 art. 24 decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 art. 62 decreto legislativo 09/05/2001, n. 165 art. 52</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it